



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

INTEGRAZIONE RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2022 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 e dell'articolo 40, comma 3-sexies D.Lgs 165/2001

redatta in conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 e con il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

In data 11 luglio 2022 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigente dell'anno 2022, sulla base della relazione tecnico-finanziaria predisposta in data 23 giugno 2022 alla quale si rimanda per tutte le parti già definite e non oggetto di integrazione in questa sede.

La successiva costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2022 del personale non dirigente è stata effettuata con determinazione n. 140/A-SG del 14 luglio 2022 per l'importo complessivo di 1.794.751,51 euro, al lordo dell'integrazione stimata di quota parte degli introiti derivanti dalla verbalizzazione dei concorsi a premio e delle risorse aggiuntive discrezionali decisa dalla Giunta.

Successivamente la delegazione trattante di parte sindacale, in merito all'attribuzione di progressioni orizzontali, ha chiesto di valutare la possibilità di applicare l'art. 14 comma 3 CCNL 1.4.1999 e quindi di incrementare le risorse disponibili di parte stabile (ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) del CCNL 21 maggio 2018) attraverso una riduzione stabile del fondo destinato alla retribuzione del lavoro straordinario.

La Giunta, nel fornire le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione n. 177 del 25 ottobre 2022, informata della richiesta sindacale, ha stabilito che le trattative dovessero essere volte a *"valorizzare le competenze dei dipendenti attraverso l'attribuzione, ad una percentuale limitata di dipendenti, delle progressioni orizzontali nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale e delle risorse stabili libere per tale finalità, valutando la possibilità di integrarle con importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 14 comma 3 CCNL 1998-2001, ad invarianza complessiva di risorse stanziare"*.

L'amministrazione, sulla base dei dati esaminati circa l'andamento dei risparmi di pagamento del Fondo per lavoro straordinario consuntivati negli ultimi dieci anni dal 2012 al 2021, ha ritenuto di poter accogliere la richiesta sindacale di ridurre stabilmente il Fondo per lavoro straordinario di un importo di

20.000,00 euro con contestuale incremento del Fondo risorse decentrate di parte stabile del medesimo importo.

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019-2021 il quale ha riconosciuto degli aumenti stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° gennaio 2019, 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021.

Il fondo risorse decentrate 2022 doveva pertanto essere adeguato ad incremento della parte stabile già a valere da tale anno con il computo e riallineamento dei differenziali di progressione economica orizzontale (PEO) tra le varie categorie conseguente agli incrementi a regime, a decorrere dal 1° 1.2021, degli stipendi tabellari come risultanti dalla tabella E allegata al CCNL (art. 79 c. 1 lett. d). L'importo di tale adeguamento non è soggetto al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 in quanto derivante da beneficio contrattuale in base all'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022.

La relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del 2 dicembre 2022 sull'aggiornamento delle risorse decentrate per il personale non dirigente, a seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 in data 16 novembre 2022, nonché sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo dell'anno 2022 è stata sottoposta alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha rilasciato il proprio parere positivo in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate nonché alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio in data 12 dicembre 2022.

Nel presente documento viene integrata la parte tecnico-finanziaria a seguito della definitiva quantificazione a conclusione dell'anno di riferimento di alcune poste del fondo in oggetto:

- la decurtazione, effettuata con determinazione n. 2023000022 del 3 febbraio 2023, conseguente alla quantificazione definitiva, a conclusione dell'anno di rilevazione e comunque entro la chiusura del bilancio d'esercizio, delle risorse a titolo di quota parte degli introiti definitivi derivanti dall'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio dell'anno 2022
- la conferma dell'integrazione delle risorse aggiuntive discrezionali ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) del CCNL 21 maggio 2018 come autorizzata dalla Giunta con deliberazione del 30 maggio 2023, sulla base delle indicazioni dettate dalla Giunta e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 (Limite 2016), a fronte del positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Ente dell'anno 2022 ed in relazione al prospetto di correlazione approvato con deliberazione di Giunta n. 210 del 16 dicembre 2019 e confermato da ultimo, sino ad eventuale diversa decisione, con deliberazione n. 231 del 21 dicembre 2021.

Di seguito vengono aggiornate le sole sezioni interessate dalle suddette novità con evidenziazione di ciò che è stato modificato in **colore verde**.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da *certezza, stabilità e continuità* e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **1.004.592,54 euro**. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a 911.021,35 euro, in quanto l'ulteriore ammontare di 93.571,19 euro, a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma 2

- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale, valorizzato in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni

Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018,

e dal rinnovo del CCNL 16.11.2022 di cui all'art. 79 comma 1

- lettera d): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale a decorrere dal 1°1.2021, valorizzato in analogia a quanto avvenuto con il precedente rinnovo contrattuale e considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni fornite da Unioncamere in tal senso per il precedente CCNL 21.5.2018

non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale *"il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001"* nonché dall'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022.

E' possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

- Risorse storiche consolidate

Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): 834.144,15 euro certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti inizialmente con verbale n. 17 del 27 novembre 2018 e da ultimo con verbale n. 11 del 10 giugno 2019

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, costituite con determinazione n. 224/A-SG del 17 novembre 2017 come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 14 novembre 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004, al lordo della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 L. 147/2013 pari a -14.833,99 euro, ancora vigente, la quale, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

Tali risorse sono confluite nell'Unico Importo Consolidato, che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (273.000,00 euro come risultante dal contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2017 sottoscritto in data 19 dicembre 2017) nonché dell'importo utilizzato per incarichi di Alta Professionalità (10.750,00 euro).

Si precisa al riguardo che l'ammontare delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la quota della dirigenza, ammontava in 14.884,47 euro, mentre l'importo effettivamente utilizzato nell'anno 2017 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale incaricato di Alta Professionalità era pari a 10.750,00 euro. La differenza di 4.134,47 euro, pertanto, è rimasta acquisita nell'ambito dell'Unico Importo Consolidato, così come precisato anche dall'Aran con parere CFL15 del 9 ottobre 2018. Il Fondo Posizioni Organizzative, invece, posto a carico del bilancio dell'Ente, quantificato con riferimento all'anno 2017 sulla base delle disposizioni del ccnl è pari a 283.750,00 euro (273.000,00+10.750,00=283.750,00 euro).

Si precisa inoltre che l'Unico Importo Consolidato (UIC) determinato come sopra illustrato:

- non comprende i differenziali delle progressioni economiche orizzontali relativi all'anno 2017 derivanti dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 21 maggio 2018 (8.878,79 euro) in quanto tale incremento risulta essere in parte già compreso ed assorbito in quello riconosciuto con decorrenza 1° marzo 2018. Pertanto, onde evitare duplicazioni di importi

ed in considerazione del fatto che lo stesso deve essere considerato escluso dal limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione Corte Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, gli incrementi contrattuali riconosciuti a titolo di differenziali delle progressioni economiche orizzontali vengono esposti complessivamente tra gli incrementi stabili dell'anno 2018 di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21.5.2018;

- comprende l'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposto al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità (639,87 euro) valorizzato con il metodo del pro-rata per il periodo in cui non era più in servizio. Si fa presente, pertanto, che nell'incremento di natura stabile previsto all'art. 67 comma 2 lett. c) è stato considerato soltanto più l'importo a completamento del pro-rata su base annuale corrispondente al periodo in cui il personale nell'anno 2017 è stato in servizio;
- non comprende la decurtazione permanente dell'anno 2014 pari a -14.833,99 euro risultante dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, operata a valere sulle risorse fisse e continuative in linea con quanto espressamente precisato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, in quanto la stessa, per espressa indicazione contenuta nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018), viene esposta separatamente nella sezione delle decurtazioni.

unico importo consolidato anno 2003	781.566,61
incrementi di natura stabile derivanti dai rinnovi contrattuali di livello nazionale successivi all'anno 2003	167.525,71
ulteriori incrementi di natura stabile successivi all'anno 2003	168.801,83
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	1.117.894,15
decurtazione del Fondo Posizioni Organizzative con riferimento all'anno 2017 (finanziato a bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 21.05.2018)	-283.750,00
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	834.144,15

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e dal nuovo CCNL 16.11.2022 e che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dell'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

Tali incrementi ammontano per l'anno 2022 complessivamente a **93.571,19 euro**, e sono di seguito dettagliati:

CCNL 21.05.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015. (€ 83,20 x 310 = 25.792,00 euro)	25.792,00
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	29.208,45
CCNL 16. 11.2022 (periodo 2019-2021)		
Art. 79, c. 1, lett. d)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	38.570,74
TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017		93.571,19

L'incremento previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a), decorrente dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, pari a 25.792,00 euro è stato quantificato riconoscendo l'importo di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 computate per intero, in conformità alle indicazioni fornite dall'Aran al Comune di Zanica con nota n. 1650 del 27 febbraio 2019, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (83,20 x 310 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2015=25.792,00).

Il CCNL 21.5.2018 ha riconosciuto, inoltre, sull'anno 2018 incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018 e 1° aprile 2018 (con il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010) e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Dall'anno 2019, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a 29.208,45 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità in conformità alle indicazioni Aran fornite al Comune di Rovigo tramite nota n. 11894 del 24 maggio 2018 nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del *full time equivalent* sulla base dei riferimenti sopra richiamati.

Il CCNL 16.11.2022 ha riconosciuto, inoltre, incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° gennaio 2019, 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021, con la conseguente necessità di riallineamento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) ad incremento del Fondo risorse decentrate.

Per l'anno 2022, pertanto, il riallineamento dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali (PEO) determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a 38.570,74 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità in conformità alle indicazioni fornite dall'Aran con l'orientamento CFL174 del 30/11/2022, considerando le unità di personale in servizio a full time alla data di decorrenza degli incrementi a regime, pertanto 1°.1.2021, senza cioè tenere conto della percentuale di part-time, incluso il personale comandato presso altri Enti (comandati-out) ed escluso il personale comandato presso l'Ente (comandati-in). Il prospetto di calcolo del riallineamento PEO con il nuovo CCNL è allegato alla presente relazione (Allegato 1).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022, tale incremento (art. 79 c. 1 lett. d)) non è assoggettabile al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale per effetto dell'applicazione di specifiche disposizioni contrattuali. Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2020 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato), complessivamente ammontanti in **76.877,20 euro**:

CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. anno 2017 = 5.625,87 euro (completamento del pro-rata dei cessati 2017); anno 2018 = 18.664,36 euro anno 2019 = 18.694,91 euro anno 2020 = 6.426,42 euro anno 2021 = 7.465,64 euro Totale = 56.877,20 euro	56.877,20
Art. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi).	-
Art. 67 c. 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della L. 205/2017.	-
Art. 67 c. 2 lett. f)	(solo per Regioni) Importo corrispondenti agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza.	-
Art. 67 c. 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare.	20.000,00
Art. 67 c. 2 lett. h)	Risorse stanziare dagli enti alla componente stabile ai sensi del comma 5 lett a): incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	-
TOTALE		76.877,20

L'alimentazione del fondo risorse decentrate di parte stabile ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) del CCNL 21 maggio 2018 per l'importo di 20.000,00 euro viene deciso dall'amministrazione, a fronte della richiesta avanzata dalla delegazione trattante di parte sindacale, ad invarianza complessiva delle risorse stanziare mediante corrispondente stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

In particolare, la riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario è ammessa dall'art. 14 comma 3 del CCNL 1° aprile 1999 il quale prevede che "Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale".

Gli orientamenti Aran RAL060, RAL1462 e CFL46 hanno confermato che "le risorse per il lavoro straordinario possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (art.14, comma 3, primo periodo)" e che "tale forma di riduzione non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell'ente". Inoltre, con l'art. 67 comma 2 lett. g), "il nuovo CCNL (21 maggio 2018) ha sostanzialmente affermato, come regola generale, l'esistenza di un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla stabile riduzione delle risorse destinate allo straordinario a favore del Fondo risorse decentrate (parte stabile); quindi la riduzione stabile delle stesse è sì una scelta gestionale, non soggetta a contrattazione, ma la destinazione di tali risorse è disposta dal CCNL".

L'andamento dei risparmi del fondo per lavoro straordinario consuntivati negli ultimi dieci anni dal 2012 al 2021 evidenzia importi risparmiati sempre ampiamente superiori all'ammontare di 20.000,00 euro oggetto di richiesta sindacale, ascrivibile certamente ad un concorso di motivazioni quali:

- la consistente riduzione del personale in servizio a fronte della quale sono stati adottati dall'Ente interventi di riorganizzazione interna e di razionalizzazione dei servizi, ricorrendo in concreto a varie misure come la mobilità interna, la digitalizzazione, la revisione dei processi, ecc.
- l'adozione di nuove regole in materia di orario di lavoro volte ad aumentare la flessibilità oraria e, da ultimo, l'adozione a regime dello smart working con previsione di massimi 8 giorni mensili di lavoro agile, su richiesta del lavoratore e nei casi consentiti in relazione all'attività remotizzabile da svolgere, a fronte dei quali nelle medesime giornate non è consentito svolgere lavoro straordinario.

ANNO	RISPARMIO DI PAGAMENTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO
2012	33.107,68
2013	37.704,85
2014	35.132,77
2015	32.411,16
2016	48.695,42
2017	51.573,34
2018	64.399,96
2019	75.985,39
2020	169.677,00
2021	161.819,89

Si ritiene infine che le medesime condizioni che hanno generato il contenimento dello svolgimento di lavoro straordinario continueranno a permanere nel prossimo futuro considerato che il ricorso al lavoro agile, al lavoro da remoto e a forme sempre più articolate e flessibili di svolgimento del lavoro risultano ordinariamente acquisite anche a seguito dell'accelerazione registrata durante il periodo emergenziale da Covid-19.

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da *incertezza, eventualità e variabilità nel tempo* e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 67 comma 3 CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili complessivamente pari a **850.202,10 euro** risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente)
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2018 due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare, i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su "Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo" nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a): introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001
- art. 67 comma 3 lett. b): risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione
- art. 67 comma 3 lett. c): risorse previste da specifiche disposizioni di legge
- art. 67 comma 3 lett. e): risparmi di straordinario anno precedente
- art. 68 comma 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2022:

CCNL 21.5.2018 (periodo 2016-2018)		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindi giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	3.160,90
Art. 67 c. 3 lett. f)	Risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.9.2000 (Messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati	-
Art. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
Art. 67 c. 3 lett. h)	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4: Incremento massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa Monte salari aggiornato con det. 221/A-SG del 5/12/2014 1997 = 6.610.266,92 euro	79.323,20
Art. 67 c. 3 lett. i) Art. 67 c. 5 lett. b) Art. 67 c. 10	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5 lett. b): per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5 lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016 (art. 67 comma 10).	589.259,71
Art. 67 c. 3 lett. j)	(solo per Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi della stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	-
Art. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	-
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		671.743,81
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni,	16.638,40

	contributi).	
Art. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011	-
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	-
Art. 67 c. 3 lett. e)	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	161.819,89
Art. 68 c. 1 ultimo periodo	Eventuali risorse residue, di cui all'art. 67 commi 1 e 2 (stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti.	-
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		178.458,29
TOTALE RISORSE VARIABILI		850.202,10

Con riferimento all'integrazione di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018, il cui importo è stato stimato in sede di costituzione sulla base degli introiti dell'anno precedente e sarà quantificato definitivamente a conclusione dell'anno di rilevazione in applicazione delle modalità previste da ultimo nella Disp. Gest. SG n. 30 del 16 agosto 2004 (50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa)), si precisa che la stessa afferisce alle risorse derivanti dall'applicazione della disciplina ex art. 43 comma 4 L. 449/1997, come riportata anche nell'art. 4 comma 4 lett. c) CCNL 5.10.2001, riguardante *"i contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*.

Si tratta in particolare dell'attività di verbalizzazione dei concorsi a premio svolta, ai sensi dell'art. 9 del DPR 430/2001, da funzionari camerali delegati dal Responsabile della Tutela del consumatore e della Fede Pubblica, in alternativa ai notai, a fronte della quale l'ente introita un corrispettivo di natura commerciale non predeterminato *ex lege*. Per tale attività, inoltre, risultano rispettati tutti i prescritti requisiti al fine di considerare la relativa integrazione al di fuori dei vincoli posti sulla crescita del fondo accessorio e pertanto la somma che verrà quantificata ad integrazione del fondo 2019 continuerà ad essere esclusa dall'assoggettamento al limite 2016, in linea anche alle indicazioni contenute nel documento Unioncamere-MEF-MISE richiamato più sopra.

Si fa presente, inoltre, che in data 13 novembre 2018 è pervenuta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 388298 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto *"Esiti dei lavori del Tavolo tecnico congiunto MEF, MISE e Unioncamere su tematiche relative ad istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive"* con la quale sono stati forniti alcuni orientamenti e indicazioni operative, condivise anche dal Ministero dell'Economie e delle Finanze, al fine di favorire un comportamento omogeneo da parte delle camere di commercio con riferimento alla gestione e all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche ispettive. Nella stessa sono fornite in particolare alcune indicazioni in merito ai *"Concorsi e operazioni a premio"* che risultano rispettate dalla Camera di commercio di Torino in quanto:

- l'integrazione del fondo risorse decentrate avviene ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21 maggio 2018 (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL 5.10.2001) a titolo di *"contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi pagamenti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali"*
- il *quantum* che viene fatto confluire nelle risorse decentrate, come stabilito nella Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 30 del 16 agosto 2004, è pari al 50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa). L'importo così definito viene inoltre valorizzato al netto degli oneri riflessi dovuti a carico del datore di lavoro (contributi previdenziali, assistenziali e Irap)
- l'ammontare così confluito tra le risorse decentrate viene utilizzato, sulla base di quanto definito in contrattazione decentrata integrativa, per remunerare il personale coinvolto nella specifica attività in esame.

L'introito dell'anno 2022 contabilizzato al conto 313011 per l'attività commerciale di verbalizzazioni concorsi a premio, come risultante dal partitario estratto in data 26 gennaio 2023, è pari 45.540,00 euro.

L'integrazione definitiva delle risorse decentrate che ne consegue, pari a 16.638,40 euro, è stata quantificata, con determinazione n. 2023000022 del 3 febbraio 2023, in applicazione delle modalità previste da ultimo nella Disp. Gest. SG n. 30 del 16 agosto 2004 (50% dei corrispettivi netti introitati dai soggetti promotori richiedenti la prestazione dedotti i costi sostenuti, quantificati in una percentuale del 3% del contributo complessivo (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:

Introito contabilizzato al 26 gennaio 2023	45.540,00
- costi 3%	-1.366,20
Introiti al netto dei costi	44.173,80
50% degli introiti al netto dei costi	22.086,90
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro (33,1%)	-5.448,50
Integrazione art. 67 c. 3 lett. a) CCNL 21.5.2018	16.638,40

Considerato che l'importo stimato inizialmente, sulla base dell'integrazione definitiva dell'anno precedente, e considerato nella costituzione di cui alle determinazioni n. 140/A-SG del 14 luglio 2022 e n. 2022000245 del 13 dicembre 2022 era pari a 30.000,00 euro, la differenza che è stato necessario decurtare è pari a 13.361,60 euro.

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, le quali necessitano di un apprezzamento dell'organo di direzione politica, la Giunta, in ordine ad eventuali risorse aggiuntive per il conseguimento di obiettivi dell'ente al fine di sostenere i trattamenti accessori del personale, si precisa che per l'anno 2022 la Giunta nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), approvata con deliberazione del Consiglio n. 15 del 26 ottobre 2021, aveva previsto che *"A fronte degli obiettivi prioritari che saranno definiti dall'Ente per l'anno 2022 e che impegneranno l'intera struttura in attività volte all'attuazione del Piano strategico, il positivo raggiungimento degli stessi, nonché eventuali scelte organizzative e gestionali adottate dall'Ente, comporteranno, valutata la propria capacità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, l'integrazione dei fondi risorse decentrate per il personale dirigente e non dirigente con risorse accessorie aggiuntive definite sin da ora, fatte salve eventuali diverse valutazioni a fronte di novità normative e/o contrattuali sopraggiunte, in un importo massimo in linea con quello reso disponibile l'anno precedente fermo restando il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017.*

La quantificazione puntuale di dette risorse aggiuntive correlate ai risultati conseguiti sarà effettuata solo a consuntivo nella misura e in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Ente contenuti nel Piano Performance e rendicontati nella Relazione Performance, come da prospetto di correlazione approvato con deliberazione di Giunta n. 210 del 16 dicembre 2019".

Inoltre, in sede di approvazione del Preventivo Economico per l'anno 2022 è stato definito l'ammontare complessivo delle risorse vincolate al trattamento economico accessorio per il personale non dirigente, comprensivo di circa € 600.000,00 previsti ad integrazione del fondo, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. i) che rimanda al comma 5 lett. b), nonché del comma 10 del medesimo articolo CCNL 21 maggio 2018, sulla base del trend decrescente dell'importo effettivo che negli ultimi anni è stato possibile considerare per effetto del permanere del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 (Limite 2016).

Infine, anche all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 (PIAO), approvato con deliberazione di Giunta n. 103 del 27 giugno 2022, è stato precisato come gli obiettivi strategici di Ente ivi contenuti e il loro livello di conseguimento vengono assunti a riferimento per la valorizzazione dell'integrazione dei fondi accessori e dell'erogazione dei premi di performance al personale. In particolare, per l'anno 2022, verificato il rispetto delle condizioni legittimanti previste dai rispettivi CCNL, l'integrazione massima dei fondi con risorse discrezionali dell'Ente in relazione alla disciplina contrattuale ammonta per il personale non dirigente in 600.000,00 euro, fermo restando in ogni caso il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 per il cd. "Limite 2016".

L'integrazione in esame viene resa disponibile, a consuntivo, ad avvenuto raggiungimento degli obiettivi di Ente, approvati con deliberazione n. 231 del 21 dicembre 2021 e successivamente modificati e integrati con deliberazione n. 54 del 12 aprile 2022 al fine di recepire nella pianificazione dell'ente un set di obiettivi comuni individuati nel mese di febbraio da Unioncamere nell'ambito di un percorso teso alla misurazione del «valore pubblico» generato dalle Camere con la loro azione, nonché sulla base delle percentuali di correlazione già approvate dalla Giunta con deliberazione n. 210 del 16 dicembre 2019, successivamente confermate con deliberazione n. 214 del 15 dicembre 2020 e da ultimo, sino ad eventuale diversa decisione, con la deliberazione sopra richiamata n. 231/2021 come di seguito riportate:

% raggiungimento obiettivi di ente	% di risorse aggiuntive integrate
<70%	0%
tra il 70% e l'89,99%	in % al grado di raggiungimento
>=90%	100%

% raggiungimento obiettivi di ente	% di risorse accessorie distribuite
<50%	0%
tra il 50% e l'84,99%	in % al grado di raggiungimento
>=85%	100%

Gli obiettivi di Ente sono stati individuati sulla base delle linee strategiche contenute nel Piano strategico pluriennale 2020-2024 e risultano ancora influenzati dagli impatti del processo di riforma e dalla terza annualità dei progetti finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale: Punto impresa digitale, Turismo, Formazione lavoro, Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario, Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali.

In applicazione delle indicazioni dettate dalla Giunta e tenuto conto delle altre voci accessorie del personale non dirigente assoggettate al suddetto vincolo del Limite 2016, la quantificazione massima dell'integrazione di cui all'art. 57 comma 2 lett. e) è pari a 589.259,71 euro, come si evince dal seguente prospetto:

Ammontare voci accessorie assoggettate al limite, così composto: risorse stabili quantificate nella sezione I risorse variabili assoggettate al limite quantificate nella sezione II (ad esclusione dell'integrazione discrezionale della Giunta) integrazione massima art. 67 c. 3 lett. i) che rimanda al c. 5 lett.b) e al c. 10 CCNL 21.5.2018 (da ridimensionare eventualmente a capienza del Limite 2016) decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 c. 456 L. 147/2013 come esposta nella sezione III Fondo Posizioni Organizzative Fondo straordinari	A	891.021,35 82.484,10 600.000,00 -14.833,99 336.600,00 262.766,00
Totale ammontare voci accessorie personale non dirigente assoggettate al limite	B	2.158.037,46
Limite 2016 personale non dirigente	C	2.147.297,17
Eccedenza integrazione art. 57 c.2 lett. e) CCNL 17.12.2020	D=B-C	10.740,29
INTEGRAZIONE MASSIMA Art. 67 c. 3 lett. i) che rimanda al comma 5 lett. b), nonché del comma 10 del medesimo articolo CCNL 21.05.2018 A CONCORRENZA DEL LIMITE 2016 (600.000,00 - 10.740,29 = 589.259,71)	A-D	589.259,71

La Giunta nel valutare le condizioni legittimanti tale integrazione ha altresì considerato le capacità e i vincoli di bilancio, i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia nonché, ai sensi dell'art. 67 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018, l'assenza di condizioni di dissesto/deficitarietà strutturale nel bilancio dell'Ente e di procedure di riequilibrio finanziario.

La Giunta, con deliberazione del 30 maggio 2023, ha accertato il positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'Ente dell'anno 2022 in misura pari al 90,97% ed ha, quindi, autorizzato

l'integrazione e la distribuzione delle risorse aggiuntive discrezionali anno 2022 per il personale non dirigente nell'ammontare massimo consentito entro il Limite 2016.

L'incremento di cui all'art. 57 comma 2 lett. e) rimane pertanto confermato nell'ammontare di 589.259,71 euro.

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 68 c. 1 ultimo periodo CCNL 21.5.2018. In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2021 sono pari a zero in quanto, come previsto dall'art. 3 del contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 dicembre 2019, tutti i risparmi di pagamento delle voci stabili e variabili del medesimo anno, assunte al netto della decurtazione della retribuzione accessoria per i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni in base all'art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sono destinati ad erogare i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. Pertanto, non ci saranno risparmi dell'anno 2021 di natura stabile ad integrazione delle risorse decentrate 2022.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2022 occorre apportare all'importo complessivo di **1.854.794,64 euro**, risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni riguardanti:

1. l'applicazione della decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, da esporre separatamente rispetto all'Unico Importo Consolidato anno 2017 sulla base delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019 (conto annuale 2018);
2. l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017.

Per quanto concerne la prima decurtazione da operare occorre considerare la decurtazione permanente relativa all'anno 2014 di parte stabile, ancora vigente, come riconteggiata in sede di ricognizione dei fondi risorse decentrate 2012-2016 di cui all'allegato A), pari a **14.833,99 euro**, in applicazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale previsti dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale *"a decorrere dal 1° 1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

In relazione all'applicazione del vincolo in esame il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito delle indicazioni nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 con la quale è stato chiarito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014)"*, nonché nelle successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 13 del 15 aprile 2016 che precisano che *"la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011"*. La circolare 13/2016, in particolare, chiarisce che tale decurtazione deve avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative.

Con riferimento, invece, alla seconda decurtazione, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il*

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato".

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 67 comma 7 CCNL 21.5.2018 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL, al Fondo Posizioni Organizzative
- della deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016
- della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal rinnovo contrattuale non sono assoggettabili al limite 2016
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili"
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed esposte nella sezione precedente.

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, non comporta alcuna decurtazione al fondo 2022, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014) (876.187,36 + 20.000,00)	896.187,36	
Risorse variabili soggette al limite	671.743,81	
Fondo Posizioni Organizzative (a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 15 c. 5) come ridefinito con determinazione n. 85 del 17 maggio 2019	336.600,00	
Fondo Straordinario (262.766,00 – 20.000,00)	242.766,00	
Totale 2022 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017		2.147.297,17
Risorse decentrate costituenti il limite 2016 (come risultanti da ultimo dalla ricognizione effettuata con determinazione n. 223/A-SG del 17 novembre 2017)	1.884.531,17	
Fondo Straordinario 2016 (stanziamenti di bilancio conti 321002 e 321003)	262.766,00	
Limite anno 2016 personale non dirigente		2.147.297,17
Decurtazione	-	-

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione **989.758,55 euro** (totale sezione I pari a 1.004.592,54 euro meno la decurtazione permanente quantificata nella sezione III pari a -14.833,99 euro)
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione **850.202,10 euro** (totale sezione II)
- Totale Fondo sottoposto a certificazione
Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2022 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.839.960,65 euro** (totale sezioni I, II e III).

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da rilevare.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

La destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 è stata effettuata con determinazioni n. 2022000272 del 27 dicembre 2022 e n. 2023000022 del 3 febbraio 2023 nel rispetto dei criteri generali di ripartizione previsti dal contratto collettivo integrativo dell'anno 2022 sottoscritto il 16 dicembre 2022.

Le risorse decentrate per l'anno 2022 quantificate per il personale non dirigente sono pari a 1.839.960,65 euro. Considerando che una parte delle risorse, pari a 927.014,26 euro, risulta non disponibile per la contrattazione decentrata in quanto già vincolata per le seguenti finalità:

- a) Progressioni economiche orizzontali già attribuite al personale in servizio: € 792.014,26
(€ 755.195,66 + € 36.818,60 Incrementi differenziali progressioni economiche orizzontali in pagamento derivanti dal rinnovo del CCNL 16.11.2022)
- b) Indennità di comparto: € 135.000,00

Le risorse disponibili alla contrattazione, pari a 912.946,39 euro, verranno ripartite in applicazione dei criteri sopra richiamati nel seguente modo:

- Progressioni economiche orizzontali: € 62.744,29
- Indennità per specifiche responsabilità: € 81.638,40
- Indennità condizioni di lavoro: € 500,00
- Compensi per attività prestata nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 24 c. 1 CCNL 14.9.2000: € 1.400,00
- Premi correlati alla performance organizzativa: € 306.665,48
- Premi correlati alla performance individuale: € 459.998,22

L'ammontare disponibile per l'erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale viene incrementato, sulla base del criterio contenuto nel contratto collettivo integrativo del personale non dirigente per l'anno 2022 sottoscritto il 16 dicembre 2022, dei risparmi di pagamento dell'anno delle altre destinazioni accessorie stabili e variabili.

Viene comunque garantita la prevalenza delle risorse variabili alle suddette finalità, nonché il minimo del 30% delle risorse variabili alla performance individuale così come richiesto dall'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica sono le seguenti:

Progressioni economiche orizzontali storiche e importi vincolati per personale comandato in entrata	792.014,26
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	135.000,00
TOTALE	927.014,26

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 68 del CCNL 21.5.2018, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Risorse stabili	1.004.592,54
Risorse variabili	850.202,10
Decurtazione permanente	-14.833,99
Totale Fondo risorse decentrate	1.839.960,65
- Progressioni economiche orizzontali storiche	- 792.014,26
- Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	- 135.000,00
Risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa	912.946,39
di cui risorse stabili	62.744,29
di cui risorse variabili	850.202,10

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Progressioni economiche orizzontali	62.744,29
Indennità per specifiche responsabilità	81.638,40
Indennità condizioni di lavoro	500,00
Compensi per attività prestata nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 24 c. 1 CCNL 14.9.2000	1.400,00
Premi correlati alla performance organizzativa	306.665,48
Premi correlati alla performance individuale	459.998,22
TOTALE	912.946,39

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2022

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo
927.014,26 euro (totale sezione I)
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
912.946,39 euro (totale sezione II)
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente con riferimento all'anno 2022 (totale sezione III)
- Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione
Il totale delle destinazioni provvisorie di risorse decentrate per l'anno 2022 del personale non dirigente è pari a complessivi **1.839.960,65 euro** (totale sezioni I, II e III).

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente con riferimento all'anno 2022

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità nel fondo sono pari a € 989.758,55 di cui € 927.014,26 già destinati alle progressioni economiche "storiche" e alle indennità di comparto. Le restanti risorse stabili libere, pari a € 62.744,29 vengono destinate tutte per attribuire progressioni orizzontali - utilizzo con natura certa e continuativa - con decorrenza 1° gennaio 2022.

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

La valutazione relativa all'anno 2022 verrà effettuata a consuntivo nell'anno 2023 ma, così come per gli anni passati, viene garantita una particolare attenzione alla differenziazione delle valutazioni della performance e quindi al riconoscimento ed alla valorizzazione delle competenze.

Al fine di attestare la selettività nell'attribuzione degli incentivi economici viene di seguito riportato quanto fatto in relazione alla performance anno 2021.

Alla luce del bilancio d'esercizio 2021 approvato dal Consiglio il 26 aprile 2022, la "Struttura Permanente di Supporto all'OIV" ha predisposto la relazione indirizzata all'organo politico e all'OIV contenente le misurazioni necessarie alla valutazione della performance organizzativa di ente e del Segretario Generale per l'anno 2021. La relazione si fonda sui dati di consuntivo, sui monitoraggi del Settore "Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione", nonché su audit dei dirigenti delle Aree su materie/attività di loro specifica competenza; riporta, in sintesi, l'avanzamento finale degli obiettivi di ente e del Segretario Generale.

Con riferimento agli obiettivi strategici di ente l'OIV, verificata la correttezza dei dati forniti dalla Struttura permanente, tenuto conto dei dati di consuntivo, ha con propria relazione del 22 maggio 2022 formulato la valutazione dell'ente da cui emerge che su 14 obiettivi, 10 sono stati raggiunti al 100%, uno al 96,76%, uno al 75,00%, uno al 99,02% e uno al 96,76%; la performance complessiva di ente, che risulta dalla media della misurazione dei singoli obiettivi strategici, si è attestata, dunque, al 97,80%. Quanto ai risultati sui singoli obiettivi strategici, ha evidenziato che la maggioranza degli indicatori individuati sono risultati al 31/12 pari o superiori al valore target previsto ivi compresi quelli relativi alla qualità percepita dall'utenza camerale (es. soddisfazione sui servizi camerali e alla efficienza interna e incremento delle entrate).

Contestualmente, vista anche la documentazione relativa ai risultati raggiunti in base agli indicatori abbinati agli obiettivi - di ambito organizzativo e individuali - del Segretario Generale, ha formalizzato la proposta di valutazione del Segretario stesso. La proposta di valutazione espressa è al netto dei comportamenti organizzativi la cui valutazione, che incide per il 20%, come previsto nel sistema di valutazione è rimessa al Presidente e alla Giunta.

Successivamente, la Giunta con deliberazione del 31 maggio 2022 ha condiviso e preso atto della valutazione della performance dell'ente e, aderendo alla proposta di valutazione formulata dall'OIV per quanto di competenza, ha effettuato la valutazione della performance del Segretario Generale.

In base a quanto previsto dal sistema di valutazione si è proceduto, quindi, alla valutazione dei dirigenti e di tutto il restante personale. In una logica di continuità dal 2002, è stata confermata una particolare attenzione alla differenziazione delle valutazioni della performance e quindi al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze.

In data 14 giugno 2022 la Giunta ha approvato la Relazione sulla performance, documento nel quale sono stati illustrati i risultati organizzativi e individuali raggiunti in applicazione del sistema di valutazione. La relazione, dopo una breve descrizione del contesto esterno ed interno nel quale l'ente ha operato nel corso del 2021 nonché sull'impiego delle risorse, si sofferma sugli specifici risultati ottenuti; in particolare sono presentati i risultati di insieme dell'annualità, i risultati di dettaglio dei singoli obiettivi strategici, quelli delle Aree organizzative e degli obiettivi individuali presenti nell'albero della performance. E' stata pre-validata dall'OIV in data 10 giugno 2022 e nuovamente sottoposta allo stesso, successivamente all'approvazione formale da parte della Giunta, per la validazione definitiva avvenuta in data 16 giugno 2022. La Relazione sulla performance e la conferma di validazione dell'OIV, unitamente al successivo pagamento, nel mese di giugno, dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale, hanno chiuso il ciclo della performance riferito all'anno 2021.

Relativamente al grado di differenziazione utilizzato nella valutazione delle performance individuali realizzate dal personale complessivamente considerato (dirigente e non dirigente) nel corso dell'anno, di cui si riporta di seguito il dettaglio, emerge che il 23% ha ottenuto la valutazione massima 6 ovvero tra 91,67 e 100/100 che certifica l'eccellenza assoluta della performance individuale mentre il 6,1% si posiziona nei punteggi più bassi della scala di valutazione per valutazione assolutamente negativa o non significativa ovvero per prestazione non valutabile perché relativa ad un arco temporale non sufficiente per l'ottenimento di risultati significativi e quindi per l'erogazione di premi o, infine, per una valutazione della performance, correlata ad obiettivi sfidanti, in linea con le attese pur con margini di miglioramento e conseguente erogazione del premio. Con riferimento a questi ultimi, il 52,9% non ha ricevuto alcun premio mentre il 47,1% è stato, invece, erogato un premio in misura ridotta. Il restante personale (70,9%) è stato valutato in maniera positiva e si colloca all'interno degli altri punteggi della scala di valutazione ma, anche in questo caso, il processo di valutazione ha garantito un'ulteriore differenziazione collocando il 24,8% del personale in una valutazione positiva completamente in linea con i risultati attesi e un ulteriore 46,1% del personale in una valutazione con risultati positivi nettamente superiori ai risultati attesi.

VALUTAZIONE FINALE E DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER PUNTEGGIO

nessun premio						3,3%
valutazione 2	ovvero	tra	25 e	41,66/100		0,0%
valutazione 3	ovvero	tra	41,67 e	58,32/100		2,9%
valutazione 4	ovvero	tra	58,33 e	74,99/100		25,2%
valutazione 5	ovvero	tra	75 e	91,66/100		46,7%
valutazione 6	ovvero	tra	91,67 e	100/100		21,9%

Anche per quanto concerne la gestione delle risorse per l'erogazione dei premi si conferma una differenziazione orientata ad eliminare qualsiasi forma "distributiva" o a "pioggia" delle risorse destinate a premiare la performance del dipendente. Gli importi teorici di produttività sono predefiniti, annualmente, anche in considerazione delle responsabilità affidate, della categoria di inquadramento e, ovviamente, della valutazione della performance individuale conseguita nell'anno.

Analizzando l'ammontare complessivo dei premi distribuiti si rileva che la prevalenza delle risorse erogate è stata utilizzata per riconoscere premi ai più meritevoli e con performance individuali più elevate (valutazioni 5 e 6 ovvero tra 75 e 100/100); la parte restante è stata utilizzata per premiare coloro che hanno raggiunto risultati in linea con le attese o poco al di sotto.

DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO CON RIFERIMENTO ALL'EROGAZIONE DEI PREMI E DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE NON DIRIGENTE

nessun premio						0,0%
valutazione 2	ovvero	tra	25 e	41,66/100		0,0%
valutazione 3	ovvero	tra	41,67 e	58,32/100		2,6%
valutazione 4	ovvero	tra	58,33 e	74,99/100		23,5%
valutazione 5	ovvero	tra	75 e	91,66/100		51,4%
valutazione 6	ovvero	tra	91,67 e	100/100		22,5%

- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le risorse stabili libere per l'anno 2022, da destinare alle progressioni orizzontali con decorrenza 1° gennaio 2022, sono pari a € 62.744,29. Tale cifra permette di riconoscere una progressione orizzontale al 43,41% dei dipendenti scrutinabili quindi al di sotto del 50% del limite indicato dalla RGS come "quota limitata di dipendenti".

La procedura per l'attribuzione delle progressioni orizzontali non è modificata rispetto a quella prevista per l'anno 2019 e già descritta nella relazione a corredo del contratto collettivo integrativo relativo al triennio 2019-2021.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate. Anno 2022 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2021. Camera di commercio di Torino.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2022	ANNO 2021	differenza 2022-2021	ANNO 2016 (per memoria)*
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	834.144,15	834.144,15	-	
Incrementi contrattuali ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	55.000,45	55.000,45	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. a): 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 (dal 2019)	25.792,00	25.792,00	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. b): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	29.208,45	29.208,45	-	
Incrementi contrattuali ex art. 79 CCNL 16.11.2022, di cui:	38.570,74	-	38.570,74	
incremento CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1 lett. d): aumenti differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale	38.570,74	-	38.570,74	
Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità ex art. 67 CCNL 21.5.2018, di cui:	76.877,20	49.411,56	27.465,64	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017	56.877,20	49.411,56	7.465,64	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. e): risorse per personale trasferito	-	-	-	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. g): risorse da stabile riduzione del fondo straordinario	20.000,00	-	20.000,00	
incremento CCNL 21.5.2018, art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5 lett. a): risorse per personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito della rideterminazione D.O.	-	-	-	
TOTALE RISORSE PARTE FISSA	1.004.592,54	938.556,16	66.036,38	1.100.570,89
RISORSE VARIABILI CCNL 21.5.2018				
Poste variabili sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	671.743,81	679.209,45	-7.465,64	845.040,60
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. d): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta	3.160,90	2.748,19	+412,71	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. h) e c. 4: fino ad un massimo dell'1,2% monte salari 1997 con capacità di spesa a bilancio	79.323,20	79.323,20	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. i) e c. 5 lett. b): risorse correlate ad obiettivi di ente del Piano Performance	589.259,71	597.138,06	-7.878,35	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. k): risorse pro-rata personale trasferito in corso d'anno	-	-	-	
Poste variabili non sottoposte al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, di cui:	178.458,29	272.312,00	-93.853,71	124.812,98
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. a): introiti art. 43 L. 449/1997 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	16.638,40	31.542,93	-14.904,53	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. b): risparmi da piani di razionalizzazione art. 16 cc. 4-6 DL 98/2011	-	-	-	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. c): risorse da specifiche disposizioni di legge	-	48.360,37	-48.360,37	
CCNL 21.5.2018 art. 67 c. 3 lett. e): risparmi anno precedente fondo straordinario	161.819,89	169.677,00	-7.857,11	
CCNL 21.5.2018 art. 68 c. 1 ultimo periodo: risparmi risorse stabili anni precedenti	-	22.731,70	- 22.731,70	
TOTALE RISORSE VARIABILI	850.202,10	951.521,45	-101.319,35	969.853,58

DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE**				
Decurtazione di parte stabile pari a quella complessiva operata nell'anno 2014	-14.833,99	-14.833,99	-	esposta a decurtazione delle risorse stabili (-14.833,99)
Decurtazione per tetto 2015 e riduzione personale in servizio – art. 1 c. 236 L. 208/2015			-	-58.182,44
Decurtazione per tetto 2016 – art. 23 D.Lgs 75/2017			-	-
Decurtazione conseguente al Piano di Razionalizzazione organizzativa del sistema camerale – art. 3 c. 3 D.Lgs 219/2016			-	-
TOTALE DECURTAZIONI RISORSE DECENTRATE	-14.833,99	-14.833,99	-	-58.182,44
RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.004.592,54	938.556,16	66.036,38	1.100.570,89
Risorse variabili	850.202,10	951.521,45	-101.319,35	969.853,58
Decurtazioni	-14.833,99	-14.833,99	-	-58.182,44
TOTALE RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	1.839.960,65	1.875.243,62	-35.282,97	2.012.242,03

*La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

**La tabella è stata integrata con le indicazioni delle decurtazioni stabili da apportare dal 2015 (di cifra pari a quelle complessive decurtate nel 2014), di quella prevista per il 2016 dall'art. 1 c. 236 L. 208/2015 e di quella prevista a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2022 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2021. Camera di commercio di Torino.

DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE				
	ANNO 2022	ANNO 2021	differenza 2022-2021	ANNO 2016 (per memoria)*
DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA				
Progressioni economiche già attribuite	792.014,26	759.892,30	32.121,96	653.923,55
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	135.000,00	135.000,00	-	147.000,00
Indennità e compensi collegati al grado di responsabilità				
Indennità cassa, rischio e disagio				1.300,00
Compenso di produttività	-	-	-	-
TOTALE DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	927.014,26	894.892,30	32.121,96	802.223,55
DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA				
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	-	-	-	-
Progressioni economiche (quota ancora disponibile per nuove attribuzioni)	62.744,29	28.829,87	33.914,42	8.677,59
Retribuzione di posizione e di risultato incaricati di Posizione Organizzativa	-	-	-	273.000,00
Retribuzione di posizione e di risultato incaricati di Alta Professionalità	-	-	-	14.884,47

Indennità e compensi collegati al grado di responsabilità	81.638,40	104.542,93	-22.904,53	122.250,00
Indennità correlata alle condizioni lavoro	500,00			-
Compensi per attività prestata nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 24 c. 1 CCNL 14.9.2000	1.400,00	5.700,00	-3.800,00	
Premi correlati alla performance organizzativa	306.665,48	249.296,46	57.369,02	822.887,94
Premi correlati alla performance individuale	459.998,22	373.944,69	86.053,53	
Welfare integrativo	-	218.037,37	-218.037,37	-
TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	912.946,39	980.351,32	-67.404,93	1.241.700
(eventuali) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE				
Parte non pertinente con riferimento all'anno 2021	-	-	-	-
TOTALE (eventuali) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	-	-	-	-
DESTINAZIONI RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	927.014,26	894.892,30	32.121,96	802.223,55
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	912.946,39	980.351,32	-67.404,93	1.241.700,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	-	-	-	-
TOTALE DESTINAZIONI RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	1.839.960,65	1.875.243,62	- 35.282,97	2.043.923,55 (***)

* La colonna relativa all'anno 2010 prevista dallo schema RGS della circolare 25/2012 viene sostituita con l'anno 2016 divenuto il nuovo anno di riferimento ai fini delle decurtazioni delle risorse decentrate ai sensi dell'art.23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

**Il Fondo retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa (importo destinato) e Alta Professionalità (importo utilizzato) dell'anno 2017 è stato decurtato dal Fondo risorse decentrate 2018 in applicazione del CCNL 21.5.2018 così come illustrato nella relazione tecnico-finanziaria del 20 novembre 2018.

***Eccedenza di risorse decentrate anno 2016 erroneamente costituite pari a 31.681,52 euro, accertata con det. 223/A-Sg del 17 novembre 2017, recuperata integralmente in un solo anno mediante corrispondente riduzione del fondo risorse decentrate dell'2017.

L'ammontare disponibile per l'erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale viene incrementato, sulla base del criterio contenuto nel contratto collettivo integrativo del personale non dirigente per l'anno 2022 sottoscritto il 16 dicembre 2022, dei risparmi di pagamento dell'anno delle altre destinazioni accessorie stabili e variabili.

I risparmi di pagamento delle altre voci accessorie afferenti alle risorse decentrate sono stati consuntivati in 72.392,73 euro, come risultanti dal prospetto sotto riportato, e conseguentemente l'ammontare disponibile per l'erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale è pari rispettivamente a 335.622,57 euro e 503.433,86 euro.

RISPARMI DI PAGAMENTO DELL'ANNO 2022 DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE PREVISTI DAL CDI 2022 SOTTOSCRITTO IL 16/12/2022

PERSONALE NON DIRIGENTE

		NATURA	DESTINAZIONI 2022 (det. 2022000272 del 27/12/2022 e det. 2023000022 del 03/02/2023)	SOMME PAGATE	RISPARMI MALATTIA NON UTILIZZABILI ai sensi dell'art. 71 DL 112/2008 convertito in L 133/2010	RISPARMI DI PAGAMENTO VOCI ACCESSORIE, esclusi premi performance
P.E.O. STORICHE	1	stabile	792.014,26	755.119,42		36.894,84
INDENNITA' COMPARTO RISORSE	2	stabile	135.000,00	113.395,62	1.507,19	20.097,19
Totale Impieghi fissi non negoziabili	3=1+2		927.014,26	868.515,04	1.507,19	56.992,03
P.E.O. LIBERE	4	stabile	62.744,29	62.624,27		120,02
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	5	variabile	500,00	461,46		38,54
COMPENSO ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE (art. 24 c. 1 CCNL 14.9.2000)	6	variabile	1.400,00	1.288,43		111,57
INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	7	variabile	81.638,40	65.698,12	809,71	15.130,57
Totale	8=4+5+6+7		146.282,69	130.072,28	809,71	15.400,70
TOTALE ALTRE VOCI ACCESSORIE ESCLUSI PREMI PERFORMANCE	9=3+8		1.073.296,95	998.587,32	2.316,90	72.392,73

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Parte già illustrata nella relazione del 23 giugno 2022

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Parte già illustrata nella relazione del 23 giugno 2022

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'importo complessivo del fondo risorse decentrate come esposto nel Modulo I risulta interamente imputato a bilancio 2022, come esposto nella relazione tecnico-finanziaria del 2 dicembre 2022.

Si precisa che l'ammontare di risorse aggiuntive discrezionali reso disponibile dalla Giunta con deliberazione del 30 maggio 2023 ha già trovato la necessaria copertura nell'ambito del bilancio d'esercizio 2022 e che la quota parte del fondo risorse decentrate non ancora pagato a fine anno 2022, considerato entro i limiti del 2016, è stato accantonato, con determinazione n. 2023000049 del 6 marzo 2023, al conto 244003 - Debiti per risorse decentrate nell'ambito delle scritture di chiusura del bilancio 2022.

Torino, 1° giugno 2023

VERBALE N. 04/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori GUIDA dott. Mario – Presidente, DEL CASALE dott.ssa Enrica e DELFINO dott. Paolo, si è riunito il giorno 17 luglio 2023 alle ore 15:00 in una sala del piano nobile di Palazzo Birago per analizzare i seguenti argomenti all’o.d.g.:

- 1) (...)
- 2) (...)
- 3) (...)
- 4) (...)
- 5) **Risorse decentrate del personale non dirigente della Camera di Commercio di Torino: conferma costituzione e destinazione definitiva anno 2022**

(...)

5) Relativamente al punto 5. Il Collegio

- dato atto che in data 15 giugno 2023 il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha verificato l’integrazione della relazione tecnico-finanziaria inviata in data 1° giugno 2023 per la chiusura definitiva del fondo risorse decentrate anno 2022 del personale non dirigente fornendo per le vie brevi parere favorevole;
- considerato che il Collegio in data odierna ha esaminato collegialmente quanto segue:
 - l’integrazione della relazione tecnico-finanziaria sulle risorse decentrate per il personale non dirigente dell’anno 2022;
 - preso atto dell’integrazione del fondo risorse decentrate dell’importo di 16.638,40 euro, effettuata con determinazione n. 2023000022 del 3 febbraio 2023, conseguente alla quantificazione definitiva, di quota parte degli introiti dell’anno 2022 derivanti dall’attività di verbalizzazione dei concorsi a premio (art. 67 comma 3 lett. a) del CCNL 21 maggio 2018);
 - preso atto della conferma dell’integrazione di risorse aggiuntive discrezionali, ai sensi dell’art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 21.5.2018 che rimanda all’art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, autorizzata dalla Giunta con deliberazione del 30 maggio 2023 nell’importo massimo consentito, quantificato a seguito dell’accertato positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari dell’Ente dell’anno 2022 ed in relazione al prospetto di correlazione già approvato con deliberazione di Giunta n. 210 del 16 dicembre 2019 e confermato anche per l’anno 2021 con deliberazione n. 214 del 15 dicembre 2021, nonché nel rispetto del limite 2016 di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;
- riepilogata, pertanto, la definitiva costituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell’anno 2022 che risulta essere così composto:

RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.004.592,54
Risorse variabili	850.202,10
Decurtazioni	-14.833,99
TOTALE	1.839.960,65

- si precisa che, tra le risorse fisse aventi carattere di stabilità, sono ricomprese euro 792.014,26 destinate al pagamento delle PEO pregresse. Di conseguenza l'importo effettivamente utilizzabile per gli istituti del salario accessorio si riducono a euro 212.578,28. Si precisa ulteriormente che dalla detta somma vanno scorporati euro 135.000,00 destinati al pagamento dell'indennità di comparto;
- vista la conformità della costituzione del fondo 2022 alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori
- vista l'integrale copertura nel bilancio 2022 dell'importo complessivo del fondo risorse decentrate personale non dirigente

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022.

La riunione termina alle ore 17:00.

GUIDA dott. Mario

DEL CASALE dott.ssa Enrica

DELFINO dott. Paolo